

### 1) IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se un'impresa, la cui attività è iniziata nel mese di ottobre 2015, è tenuta al pagamento dell'imposta di pubblicità per tutto l'anno 2015, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione.

**RISPOSTA** Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Si tratta, in sostanza, di una presunzione assoluta che non ammette prova contraria, per la quale si presume che l'inizio della pubblicità abusiva decorra dal primo gennaio o dal primo giorno del mese, a seconda se si tratti di pubblicità con carattere annuale o temporaneo.



### 2) TRATTAMENTO FISCALE NEL CASO DI AUTOCONSUMO DI PASTI

**DOMANDA** Si chiede di conoscere il trattamento fiscale nel caso di autoconsumo di pasti da parte del titolare, di soci lavoratori o di dipendenti di bar o ristoranti.

**RISPOSTA** Le somministrazioni di alimenti e bevande costituiscono delle prestazioni di servizi se di valore superiore a euro 50, anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, ai fini IVA, l'autoconsumo di alimenti e bevande, da parte dei dipendenti e/o del titolare, non rileva se di valore inferiore a euro 50, mentre, se di valore superiore a tale importo, il valore della singola somministrazione è dato dall'ammontare delle spese sostenute per la relativa effettuazione (costo delle materie prime, consumo di energia, ecc.). Per quanto concerne, invece, il reddito di impresa, considerato che le fattispecie di autoconsumo rilevanti ai fini impositivi appaiono essere solo quelle riguardanti le cessioni di beni e non anche le prestazioni di servizi, il relativo autoconsumo non assume alcuna rilevanza reddituale, poiché la somministrazione in questione configura oggettivamente una prestazione di servizi.



### 3) COLLABORATORE A PROGETTO ED EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale dell'erogazione liberale in natura effettuata in favore di un collaboratore a progetto.

**RISPOSTA** Il reddito dei "lavoratori a progetto" (ed anche del "collaboratore occasionale") è stato assimilato, dal punto di vista fiscale, a quello derivante dal lavoro dipendente. Di conseguenza, nel caso di erogazioni liberali in natura a favore dei collaboratori a progetto, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati deve essere escluso dalla formazione del reddito se l'importo non è superiore, complessivamente, a 258,23 euro, considerato il periodo d'imposta in cui avviene l'erogazione liberale.



### 4) ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO PER CHI DETIENE LA NUDA PROPRIETÀ DI UNA QUOTA DI UNA S.N.C.

---

**DOMANDA** Si chiede se la detenzione della nuda proprietà di una quota di una s.n.c., concessa in usufrutto, costituisca causa di esclusione dal regime forfetario.

**RISPOSTA** Nel caso della costituzione del diritto di usufrutto su una quota di partecipazione ad una s.n.c., si viene a creare una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all'usufruttuario spetta il diritto agli utili, senza che ciò possa fargli acquisire la qualifica di socio, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà, senza che questi perda la qualifica di socio.

Il titolare della quota, anche se detiene la nuda proprietà, è soggetto, comunque, alla responsabilità personale illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, pur essendo spogliato di alcuni dei suoi diritti, ed in particolare del diritto alla percezione dell'utile.

Pertanto, la partecipazione ad una s.n.c. sussiste anche nel caso in cui un soggetto detiene la nuda proprietà di una quota senza la percezione di reddito e tale circostanza rientra, quindi, tra le cause per le quali non è possibile avvalersi del regime forfetario.

